

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878 Data di emissione: 11/11/2013

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA **SOCIETÀ/IMPRESA**

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto Miscela

CV1-2646 Part A Nome del prodotto

Sinonimi Elastomero elettricamente conduttivo

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Principali usi identificati

Uso della sostanza/miscela Per esclusivo uso professionale.

1.2.2. Usi controindicati

Usi controindicati Nessuna informazione supplementare disponibile.

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 1.3.

NuSil Technology Europe 1198 Avenue Maurice Donat

Le Natura Bt. 2 06250 Mouains

Francia

+33 4 92 96 93 31

productstewardship@avantorsciencesgcc.com

www.nusil.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza +1 703-527-3887 CHEMTREC (internazionale e marittimo)

800-424-9300 CHEMTREC (neali USA)

+(39)-0245557031

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008

Acquatica acuta 1 H400 Acquatica cronica 1 H410

Testo completo delle classi di pericolo e delle dichiarazioni H: vedere sezione 16

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP)

Avvertenza (CLP) **Attenzione**

Indicazioni di pericolo (CLP) H410 - Molto tossico per ali organismi acquatici con effetti di

lunga durata.

Consigli di prudenza (CLP) P273 - Non disperdere nell'ambiente.

P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in centri di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alle normative locali,

regionali, nazionali e/o internazionali.

08/05/2023 1/14 IT (Italiano)

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione

Nessuna informazione supplementare disponibile

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT/vPvB del regolamento REACH, allegato XIII La sostanza/miscela non contiene sostanze uguali o superiori allo 0,1% in peso che sono presenti nell'elenco stabilito in conformità con l'Articolo 59(1) del REACH per avere proprietà che alterano il sistema endocrino o identificate come sostanza che altera il sistema endocrino in conformità con i criteri stabiliti nel Regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/2100 o nel Regolamento della Commissione (UE) 2018/605

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscele

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008
Alluminio	(N. CAS) 7429-90-5 (N. CE) 231-072-3 (N. indice CE) 013-002-00-1	50-60	Non classificato
Argento	(N. CAS) 7440-22-4 (N. CE) 231-131-3	20-30	Acquatica acuta 1, H400 (M=1000) Acquatica cronica 1, H410 (M=1000)

Testo completo delle dichiarazioni H: vedere sezione 16

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure generali di primo Non somministrare mai nulla per via orale a una persona che soccorso abbia perso conoscenza. In caso di malessere, rivolgersi a un

medico (se possibile, mostrare l'etichetta).

Misure di primo soccorso dopo

In caso di sintomi: spostarsi all'aria aperta e ventilare l'area l'inalazione sospetta. Se i problemi di respirazione persistono, consultare un

Rimuovere gli indumenti contaminati. Lavare delicatamente e

medico. Misure di primo soccorso dopo il

contatto con la pelle

abbondantemente con acqua e sapone. Se l'irritazione

aumenta o persiste, consultare un medico.

Misure di primo soccorso dopo il

contatto con gli occhi

Sciacquare accuratamente con acqua per almeno 5 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo.

Continuare a sciacquare. Se l'irritazione aumenta o persiste,

consultare un medico.

Misure di primo soccorso dopo

l'ingestione

Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Rivolgersi al

Un'esposizione prolungata può provocare irritazione cutanea.

Un'esposizione prolungata può provocare irritazione.

medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/Effetti Se impiegato nelle normali condizioni d'uso previste, non

dovrebbe presentare pericoli significativi.

Sintomi/Effetti dopo l'inalazione

Sintomi/Effetti dopo il contatto

con la pelle

Può provocare lievi irritazioni oculari.

Sintomi/Effetti dopo il contatto

con gli occhi Sintomi/Effetti dopo l'ingestione

L'ingestione può provocare effetti nocivi.

08/05/2023 2/14 IT (Italiano)

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

L'esposizione prolungata ed eccessiva all'argento attraverso Sintomi cronici

molteplici vie d'esposizione può causare argiria, una

condizione che causa una colorazione bluastra-grigia della

pelle, degli occhi e delle mucose.

Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di 4.3. trattamenti speciali

In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

Mezzi di estinzione 5.1.

Mezzi di estinzione adeguati Spruzzi d'acqua, acqua nebulizzata, diossido di carbonio

(CO₂), schiuma resistente all'alcol o polvere chimica secca.

Mezzi di estinzione inadeguati Non utilizzare getti d'acqua ad alta pressione. L'uso di un getto

d'acqua potente potrebbe diffondere l'incendio.

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 5.2.

Pericolo d'incendio Non considerato infiammabile, ma può bruciare ad alte

temperature.

Pericolo di esplosione Il prodotto non è esplosivo.

Reattività In condizioni normali non si verificano reazioni pericolose. Prodotti combustibili pericolosi Ossidi di carbonio (CO, CO₂). Formaldeide. Ossidi di metalli.

Ossidi di azoto. Ossidi di silicio.

Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 5.3.

Misure precauzionali Prestare la massima attenzione quando si domano incendi di

antincendio sostanze chimiche.

Istruzioni antincendio Utilizzare spruzzi d'acqua o acqua nebulizzata per raffreddare i

contenitori esposti.

Protezione durante lo Non accedere all'area in cui è presente l'incendio senza spegnimento di incendi

dispositivi di protezione adatti, compresa la protezione delle

vie respiratorie.

Altre informazioni Evitare che il deflusso delle soluzioni antincendio penetri in

fognature o corsi d'acqua.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 6.1.

Disposizioni generali Evitare il contatto prolungato con occhi, pelle e indumenti.

Evitare di respirare (vapori, nebbia, aerosol).

6.1.1. Per il personale non addetto alle emergenze

Dispositivi di protezione Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati. Procedure di emergenza Evacuare il personale non necessario.

6.1.2. Per i primi soccorritori

Dispositivi di protezione Dotare il team preposto alla pulizia di protezioni adeguate. Procedure di emergenza Dopo l'arrivo in loco, l'operatore di primo intervento deve

riconoscere la presenza di materiali pericolosi, proteggere se stesso e il pubblico, chiudere l'accesso all'area e richiedere l'assistenza di personale qualificato non appena le condizioni

lo permettano. Ventilare l'area.

08/05/2023 3/14 IT (Italiano)

lavorazione

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

6.2. Precauzioni ambientali

Prevenire la dispersione nel sistema fognario e nelle acque pubbliche. Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento Contenere eventuali fuoriuscite con argini o materiali

assorbenti per impedire la dispersione e l'ingresso nel sistema

fognario o in corsi d'acqua.

Metodi per la bonifica Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in

modo sicuro. Assorbire e/o contenere eventuali fuoriuscite con materiale inerte. Trasferire il materiale versato in un contenitore adatto per lo smaltimento. In caso di fuoriuscite, contattare le

autorità competenti.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la sezione 8 per i controlli dell'esposizione e la protezione personale e la sezione 13 per le considerazioni sullo smaltimento.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Pericoli ulteriori durante la Si decompone a temperature superiori a 150 °C (> 300 °F) con il

rilascio di vapori di formaldeide. Il materiale versato può

rappresentare un pericolo di scivolamento.

Precauzioni per la Evitare il contatto prolungato con occhi, pelle e indumenti. manipolazione sicura Evitare di respirare i vapori, la nebbia, gli aerosol. Lavare le

mani e altre aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare, bere o fumare e al momento di lasciare il luogo di

lavoro.

Misure igieniche Manipolare secondo buone pratiche di igiene industriale e di

sicurezza.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche Attenersi alle normative in vigore.

Condizioni di conservazione Conservare secondo i sistemi di classe di conservazione

nazionali applicabili. Tenere il contenitore chiuso quando non in

uso. Conservare in un luogo asciutto e fresco.

Tenere/Conservare al riparo da luce solare diretta, temperature

estremamente alte o basse e materiali incompatibili.

Materiali incompatibili Acidi forti, basi forti, sostanze molto comburenti.

7.3. Usi finali particolari

Per esclusivo uso professionale.

SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo

Vedere la sezione 16 per la base giuridica delle informazioni sul valore limite nella sezione 8.1, inclusa la legislazione o la disposizione nazionale che dà origine a un dato limite.

	·	<u> </u>
Argento (7440)-22-4)	
UE	IOELV TWA (base giuridica: 2019/1831 UE in conf. a 98/24/CE)	0,1 mg/m³
Austria	OEL TWA (base giuridica: BGBI. II n. 254/2018)	0,1 mg/m³ (frazione inalabile)
Austria	OEL STEL (base giuridica: BGBI. II n. 254/2018)	0,1 mg/m³ (frazione inalabile)
Austria	OEL Ceiling (base giuridica: BGBI, II n. 254/2018)	0,1 mg/m³ (frazione inalabile)
Belgio	OEL TWA (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	0,1 mg/m³

08/05/2023 IT (Italiano) 4/14

Scheda di dati di sicurezza Ai sensi del Regolamento [CE] N. 1907/2006 [REACH] comprendente l'emendamento al Regolamento [UE] 2020/878

Ai sensi del Regolament	o (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento	(UE) 2020/878
Bulgaria	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 13/10)	0,1 mg/m³
Croazia	OEL TWA (base giuridica: OG n. 91/2018)	0,1 mg/m³
Cipro	OEL TWA (Legal TWA (base giuridica: KDP 16/2019)	0,1 mg/m³
Repubblica	OEL TWA (base giuridica: Reg. 41/2020)	
Ceca		0,1 mg/m³ (frazione respirabile di aerosol)
Danimarca	OEL TWA (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020)	0,01 mg/m³ (polveri)
Estonia	OEL TWA (base giuridica: Regolamento n. 105)	0,1 mg/m³
Finlandia	OEL TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	0,1 mg/m³
Francia	OEL TWA (base giuridica: INRS ED 984)	0,1 mg/m³ (limite indicativo)
Germania	OEL TWA (base giuridica: TRGS 900)	0,1 mg/m³ (frazione inalabile)
Grecia	OEL TWA (base giuridica: PWHSE)	0,1 mg/m³
Ungheria	OEL TWA (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	0,1 mg/m³
Irlanda	OEL TWA (base giuridica: 2020 COP)	0,1 mg/m³ (metallico)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Irlanda	OEL STEL (base giuridica: 2020 COP)	0.3 mg/m³ (calcolato)
USA ACGIH	OEL TWA (base giuridica: IMDFN1)	0,1 mg/m³ (polvere ed esalazioni)
Italia	OEL TWA (base giuridica: Decreto 81)	0,1 mg/m³
Lettonia	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 325)	0,1 mg/m³
Lituania	OEL TWA (base giuridica: HN 23:2011)	0,1 mg/m³
Lussemburgo	OEL TWA (base giuridica: A-N 684)	0,1 mg/m³
Malta	OEL TWA (base giuridica: MOHSAA Ch. 424)	0,1 mg/m³ (metallico)
Paesi Bassi	OEL TWA (base giuridica: OWCRLV)	0,1 mg/m³ (metallico)
Norvegia	OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	0,1 mg/m³ (polvere metallica ed esalazioni)
Norvegia	OEL STEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	0,3 mg/m³ (valore calcolato - polvere metallica ed
_	,	esalazioni)
Polonia	OEL TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 n. 61)	0,05 mg/m³ (frazione inalabile)
Portogallo	OEL TWA (base giuridica: Norma portoghese NP	0,01 mg/m³ (valore limite indicativo)
De me emier	1796:2014)	0.1 mag/mg3/mgc4mliag)
Romania	OEL TWA (base giuridica: Decreto legislativo n. 1.218)	0,1 mg/m³ (metallico)
Slovacchia	OEL TWA (base giuridica: Decreto legislativo 33/2018)	0,1 mg/m³
Slovenia	OEL TWA (base giuridica: n. 79/19)	0,01 mg/m³ (frazione inalabile)
Slovenia	OEL STEL (base giuridica: n. 79/19)	0,02 mg/m³ (frazione inalabile)
Spagna	OEL TWA (base giuridica: OELCAIS)	0,1 mg/m³ (valore limite indicativo)
Svezia	OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	0,1 mg/m³ (polvere totale)
Svizzera	OEL STEL (base giuridica: OLVSNAIF)	0,8 mg/m³ (polvere inalabile)
Svizzera	OEL TWA (base giuridica: OLVSNAIF)	0,1 mg/m³ (polvere inalabile)
Alluminio (7429-9	70-5)	
Austria	OEL TWA (base giuridica: BGBI. II n. 254/2018)	10 mg/m³ (frazione inalabile)
Austria	OEL STEL (base giuridica: BGBI. II n. 254/2018)	20 mg/m³ (frazione inalabile)
Belgio	OEL TWA (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	1 mg/m³
Bulgaria	OEL TWA (base giuridica: Reg. N. 13/10)	10 mg/m³ (frazione inalabile)
	OF THE STATE OF TH	1,5 mg/m³ (frazione respirabile)
Croazia	OEL TWA (base giuridica: OG n. 91/2018)	10 mg/m³ (polvere totale, particelle inalabili) 4 mg/m³ (polvere respirabile)
Croazia	OEL BLV (base giuridica: OG N. 91/2018)	200 µg/l Parametro: alluminio - Terreno: urine - Tempo di
		campionamento: al termine del turno di lavoro
Repubblica	OEL TWA (base giuridica: Reg. 41/2020)	
Ceca		10 mg/m³ (polvere)
Danimarca	OEL TWA (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020)	5 mg/m³ (polvere e polvere, totali) 2 mg/m³ (polvere e polvere, respirabili)
Estopia	OEL TMA (base of widings Benedaments in 1951)	
Estonia	OEL TWA (base giuridica: Regolamento n. 105)	10 mg/m³ (polvere totale) 4 mg/m³ (polvere respirabile)
Francia	OEL TWA (base giuridica: INRS ED 984)	10 mg/m³ (metallo) 5 mg/m³ (polvere)
Germania	OEL TWA (base giuridica: TRGS 900)	4 mg/m³ TWA MAK (polvere, frazione inalabile)
Germania	OEL TWA (base giuridica: TRGS 900)	1,5 mg/m³ TWA MAK (polvere, frazione respirabile)
Germania	OEL BLV (base gioridica: TRGS 903)	50 μg/g creatinina Parametro: alluminio - Terreno: urine -
Jerriania	OLE DET (Daso Giolidica, INOS 700)	Tempo di campionamento: per esposizioni a lungo termine: al termine del turno dopo diversi turni
Grecia	OEL TWA (base giuridica: PWHSE)	10 mg/m³ (frazione inalabile)
210010	SEE (pass giordica.) Tribe;	5 mg/m³ (frazione respirabile)

08/05/2023 IT (Italiano) 5/14

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Ungheria	OEL TWA (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	1 mg/m³ (polvere respirabile)
Irlanda	OEL TWA (base giuridica: 2020 COP)	1 mg/m³ (frazione respirabile)
Irlanda	OEL STEL (base giuridica: 2020 COP)	3 mg/m³ (polvere respirabile calcolata)
USA ACGIH	OEL TWA (base giuridica: IMDFN1)	1 mg/m³ (particolato respirabile)
Lettonia	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 325)	2 mg/m³
Lituania	OEL TWA (base giuridica: HN 23:2011)	5 mg/m³ (frazione inalabile) 2 mg/m³ (frazione respirabile) 1 mg/m³
Norvegia	OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	5 mg/m³ (polvere pirica)
Norvegia	OEL STEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	10 mg/m³ (polvere pirica)
Polonia	OEL TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 n. 61)	2,5 mg/m³ (frazione inalabile non stabilizzata) 1,2 mg/m³ (frazione respirabile non stabilizzata)
Portogallo	OEL TWA (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	10 mg/m³ (polvere metallica)
Portogallo	OEL Categoria chimica (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	A4 - Non classificabile come cancerogeno per l'uomo
Romania	OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	3 mg/m³ (polvere) 1 mg/m³ (esalazioni)
Romania	OEL STEL (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	10 mg/m³ (polvere) 3 mg/m³ (esalazioni)
Romania	OEL BLV (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	200 µg/l Parametro: alluminio - Terreno: urine - Ora prelievo campione: fine turno
Slovacchia	OEL TWA (base giuridica: Decreto gov. 33/2018)	4 mg/m³ (polvere inalabile) 1,5 mg/m³ (polvere respirabile)
Slovacchia	OEL BLV (base giuridica: Decreto gov. 33/2018)	60 µg/g creatinina Parametro: alluminio - Terreno: urine - Tempo prelievo: non critico
Spagna	OEL TWA (base giuridica: OELCAIS)	1 mg/m³ (vedere UNE EN 481:1995 sulla frazione respirabile-atmosfera sul posto di lavoro)
Svezia	OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	5 mg/m³ (polveri totali) 2 mg/m³ (frazione respirabile)
Svizzera	OEL TWA (base giuridica: OLVSNAIF)	3 mg/m³ (polvere respirabile)
Svizzera	OEL BLV (base giuridica: OLVSNAIF)	50 µg/g creatinina Parametro: alluminio - Terreno: urine - Tempo di campionamento: dopo diversi turni (per esposizioni a lungo termine)

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Dispositivi di protezione individuale

Assicurare un'adeguata ventilazione, specialmente in zone chiuse. Nelle immediate vicinanze di qualsiasi luogo in cui sussista il rischio potenziale di esposizione devono essere disponibili punti di irrigazione oculare e docce di sicurezza. Assicurarsi che tutte le normative nazionali/locali siano rispettate.

Guanti. Indumenti protettivi. Occhiali protettivi. I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti in conformità con il Regolamento (UE) 2016/425, gli standard CEN e discutendone con il fornitore dei dispositivi di protezione.







Materiali per indumenti protettivi Protezione per le mani Protezione per gli occhi Protezione della pelle e del corpo Materiali e tessuti resistenti alle sostanze chimiche.

Indossare guanti protettivi. Occhiali di sicurezza per sostanze chimiche. Indossare indumenti protettivi adeguati.

08/05/2023 IT (Italiano) 6/14

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Protezione delle vie respiratorie In caso di superamento dei limiti di esposizione o di comparsa

di irritazioni, indossare una protezione per le vie respiratorie approvata. Quando la ventilazione del locale è insufficiente, in caso di atmosfera povera di ossigeno o se i livelli d'esposizione non sono noti, indossare una protezione approvata per le vie

respiratorie.

Altre informazioni Durante l'uso, non mangiare, bere o fumare.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico Liquido

Colore, aspetto Pasta marrone chiaro

Odore Inodore

Soglia olfattiva
PH
Nessun dato disponibile

Punto di infiammabilità > 135 °C (275 °F)

Temperatura di autoaccensione
Temperatura di decomposizione
Infiammabilità
Tensione di vapore
Densità di vapore relativa a 20 °C

Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile

Densità relativa >

Solubilità Nessun dato disponibile Coefficiente di ripartizione n- Nessun dato disponibile

ottanolo/acqua

Viscosità Nessun dato disponibile Proprietà esplosive Nessun dato disponibile Proprietà ossidanti Nessun dato disponibile Limiti di esplosività Nessun dato disponibile

Rapporto aspetto particelle
Stato di aggregazione delle particelle
Stato di agglomerazione delle particelle
Area di superficie specifica delle
Non applicabile
Non applicabile

particelle

Polverosità delle particelle Non applicabile

9.2. Altre informazioni

Contenuto COV < 1%

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività

In condizioni normali non si verificano reazioni pericolose.

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni di manipolazione e immagazzinamento consigliate (vedere la sezione 7).

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si verifica polimerizzazione pericolosa.

08/05/2023 IT (Italiano) 7/14

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/87

10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili.

10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti, sostanze molto comburenti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

La decomposizione termica può produrre: Ossidi di carbonio (CO, CO₂). Ossidi di metalli. Ossidi di azoto. Ossidi di silicio. Si decompone sopra i 150 °C (> 300 °F) rilasciando vapori di formaldeide. La formaldeide è un potenziale cancerogeno e può agire come potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e della pelle. La formaldeide può anche causare irritazione oculare e delle vie respiratorie.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1.	Informazioni sulle classi di	pericolo definite nel red	golamento (CF) n	1272/2008
	minoritiazioni sone elassi ai		901011101110 (06) 11	12/2/2000

11.1. Informazioni sulle ciassi ai	i pericolo definite nei regolamento (CE) n. 12/2/20
Vie d'esposizione probabili	Cutanea; contatto con gli occhi; ingestione
Tossicità acuta (orale)	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di
	classificazione non sono rispettati)
Tossicità acuta (cutanea)	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di
	classificazione non sono rispettati)
Tossicità acuta (inalazione)	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di
	classificazione non sono rispettati)

Argento (7440-22-4)	
LD50 orale, ratto	> 5000 mg/kg
LD50 cutanea, ratto	> 2000 mg/kg
LC50 inalazione, ratto	> 5,16 mg/l/4h
Alluminio (7429-90-5)	
LC50 inalazione, ratto	> 0.888 mg/l/4h (Nessun decesso)

Alluminio (7429-90-5)	
LC50 inalazione, ratto	> 0,888 mg/I/4h (Nessun decesso)
Corrosione cutanea/Irritazione	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di
cutanea	classificazione non sono rispettati)
Danni/Irritazione oculari	Non classificati (in base ai dati disponibili, i criteri di
	classificazione non sono rispettati)
Sensibilizzazione delle vie	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di
respiratorie o della pelle	classificazione non sono rispettati)
Mutagenicità sulle cellule	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di
germinali	classificazione non sono rispettati)
Cancerogenicità	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di
	classificazione non sono rispettati)
Tossicità per la riproduzione	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di
·	classificazione non sono rispettati)
Tossicità specifica per organi	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di

bersaglio (STOT) - esposizione classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Non classificazione non sono rispettati)

Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di

Ingola Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di ossicità specifica per organi classificazione pen sone rispottati)

Tossicità specifica per organi classificazione non sono rispettati) bersaglio (STOT) - esposizione

ripetuta

Pericolo in caso di aspirazione Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di

classificazione non sono rispettati)
Sintomi/Lesioni dopo
Un'esposizione prolungata può provocare irritazione.

l'inalazione

Sintomi/Lesioni dopo il contatto Un'esposizione prolungata può provocare irritazione cutanea. con la pelle

08/05/2023 IT (Italiano) 8/14

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Sintomi/Lesioni dopo il contatto Può provocare lievi irritazioni oculari.

con gli occhi

Sintomi/Lesioni dopo L'ingestione può provocare effetti nocivi.

l'ingestione

Sintomi cronici L'esposizione prolungata ed eccessiva all'argento attraverso

molteplici vie d'esposizione può causare arairia, una

condizione che causa una colorazione bluastra-grigia della

pelle, degli occhi e delle mucose.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) in questa miscela non elencata di seguito non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli esseri umani in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione A del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

Pericoloso per l'ambiente Molto tossico per gli organismi acquatici. acquatico, a breve termine

(acuta)

Pericoloso per l'ambiente Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga

acquatico, a lungo termine

(cronica)

durata.

Argento (7440-22-4)	
LC50 - Pesce [1]	0,00155-0,00293 mg/l (tempo di esposizione: 96 ore - Specie: Pimephales promelas [statico])
CE50 - Crostacei	0,00024 mg/l (tempo di esposizione: 48 ore - Specie: Daphnia magna [statico])
LC50 - Pesce [2]	0,0062 mg/l (tempo di esposizione: 96 ore - Specie: Oncorhynchus mykiss [flusso continuo])
NOEC cronica - Pesce	390 ng/l (tempo di esposizione: 28 giorni - Specie: Pimephales promelas)

12.2. Persistenza e degradabilità

CV1-2646 Part A	
Persistenza e degradabilità	Può provocare effetti nocivi a lungo termine per l'ambiente.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

1—101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
CV1-2646 Part A		
Potenziale di bioaccumulo	Non determinato.	

12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione agaiuntiva disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non contiene sostanze PBT/vPvB >= 0,1% valutate in conformità al regolamento REACH Allegato XVIII

12.6. Proprietà di sostanza che altera il sistema endocrino

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) in questa miscela non elencata di seguito non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli organismi non bersaglio in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione B del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

12.7. Altri effetti avversi

Altre informazioni Non disperdere nell'ambiente.

08/05/2023 IT (Italiano) 9/14

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo Non gettare i residui nelle fognature; smaltire il prodotto e il

smaltimento dei residui contenitore con le dovute precauzioni.

Raccomandazioni per lo Smaltire il materiale di scarto in conformità a tutte le normative

smaltimento del locali, regionali, nazionali e internazionali. Smaltire i contenuti/il prodotto/dell'imballaggio

contenitore in conformità alle normative locali, regionali,

nazionali e internazionali.

Il contenitore può rimanere pericoloso quando è svuotato. Ulteriori informazioni

Continuare a rispettare tutte le precauzioni.

Ecologia - Materiali di rifiuto Questo materiale è pericoloso per l'ambiente acquatico. Non

disperdere nel sistema fognario e nei corsi d'acqua. Non

disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Le descrizioni di spedizione qui riportate sono state preparate in linea con determinate supposizioni al momento della pubblicazione della SDS e possono essere differenti in base ad alcune variabili note o sconosciute al momento della pubblicazione.

In conformità ad ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID		
14.1. Numero ONU o numero ID						
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082		
14.2. Nome di sp	edizione dell'ONU					
SOSTANZA	SOSTANZA	Sostanza	SOSTANZA	SOSTANZA		
PERICOLOSA PER	PERICOLOSA PER	pericolosa per	PERICOLOSA PER	PERICOLOSA PER		
L'AMBIENTE,	L'AMBIENTE,	l'ambiente,	L'AMBIENTE,	L'AMBIENTE,		
LIQUIDO, N.A.S.	LIQUIDO, N.A.S.	liquido, n.a.s.	LIQUIDO, N.A.S.	LIQUIDO, N.A.S.		
(argento)	(argento)	(Argento)	(argento)	(argento)		
14.3. Classe di p	ericolo del trasport	ło				
9	9	9	9	9		
			₹ ₩	A		
9	9	9	9	9		
14.4. Gruppo di i	14.4. Gruppo di imballaggio					
III	III	III	III	III		
14.5. Pericoli per l'ambiente						
Pericoloso per	Pericoloso per	Pericoloso per	Pericoloso per	Pericoloso per		
l'ambiente: Sì	l'ambiente: Sì	l'ambiente: Sì	l'ambiente: Sì	l'ambiente: Sì		
	Inquinante					
	marino: Sì					

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

14.7. Trasporto marittimo in lotti secondo gli strumenti IMO

Non applicabile

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

08/05/2023 10/14 IT (Italiano)

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Regolamenti UE

15.1.1.1. Informazioni su REACH Allegato XVII

Non contiene sostanze REACH che presentano restrizioni in base all'Allegato XVII

15.1.1.2. Informazioni sull'elenco di sostanze candidate REACH

Non contiene sostanze presenti nell'elenco di sostanze candidate REACH

15.1.1.3. POP (2019/1021) - Informazioni sugli inquinanti organici persistenti

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sugli inquinanti organici persistenti

15.1.1.4. Regolamento PIC UE (649/2012) - Informazioni su esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose.

15.1.1.5. Informazioni su REACH Allegato XIV

Non contiene sostanze riportate nel regolamento REACH Allegato XIV

15.1.1.6. Informazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1005/2009)

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.1.7. Informazioni inventario CE

Nessuna informazione supplementare disponibile

15.1.1.8. Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.2. Regolamenti nazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.3. Inventari internazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state condotte valutazioni della sicurezza chimica

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Data di preparazione o ultima 08/05/2023 revisione

Fonti dei dati Le informazioni e i dati ottenuti e utilizzati nella creazione

di questa scheda di dati di sicurezza potrebbero

provenire da iscrizioni a database, siti Web di organismi di

regolamentazione governativi ufficiali, informazioni

specifiche del fornitore o del fabbricante di

ingredienti/prodotti e/o risorse che includono dati e classificazioni specifici della sostanza ai sensi di GHS o

della successiva adozione di GHS.

Altre informazioni Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

comprendente l'emendamento al Regolamento (UE)

2020/878

Testo completo delle dichiarazioni H:

	Acquatica acuta 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo acuto, Categoria 1	
	Acquatica cronica 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico, Categoria 1	
	H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.	
	H410	Molto tossico per ali organismi acquatici con effetti di lunga durata.	

Classificazione e procedura utilizzate per ricavare la classificazione per le miscele secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Acquatica acuta 1 Metodo di calcolo

08/05/2023 IT (Italiano) 11/14

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Acquatica cronica 1 Metodo di calcolo

Indicazione delle modifiche

Sezione	Modifica	Data della	Versione
1	T1	modifica	0.0
1	Testo modificato	15/06/2015	2.0
1	Testo modificato	08/05/2023	3.0
2	Classificazione modificata; testo modificato	15/06/2015	2.0
2	Classificazione modificata; testo modificato	08/05/2023	3.0
3	Dati modificati; testo modificato	15/06/2015	2.0
3	Dati modificati; testo modificato	08/05/2023	3.0
4	Testo modificato	15/06/2015	2.0
4	Testo modificato	08/05/2023	3.0
5	Testo modificato	08/05/2023	3.0
6	Testo modificato	15/06/2015	2.0
6	Testo modificato	08/05/2023	3.0
7	Testo modificato	15/06/2015	2.0
7	Testo modificato	08/05/2023	3.0
8	Dati modificati; testo modificato	15/06/2015	2.0
8	Dati modificati; testo modificato	08/05/2023	3.0
9	Dati modificati	15/06/2015	2.0
9	Dati modificati	08/05/2023	3.0
10	Testo modificato	08/05/2023	3.0
11	Dati modificati	15/06/2015	2.0
11	Dati modificati; testo modificato	08/05/2023	3.0
12	Dati modificati; testo modificato	15/06/2015	2.0
12	Testo modificato	08/05/2023	3.0
13	Testo modificato	08/05/2023	3.0
14	Classificazione modificata	15/06/2015	2.0
14	Classificazione modificata; testo modificato	08/05/2023	3.0
15	Testo modificato	15/06/2015	2.0
15	Testo modificato	08/05/2023	3.0
16	Testo modificato	15/06/2015	2.0
16	Testo modificato	08/05/2023	3.0

Abbreviazioni e acronimi

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne

ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

STA - Stima della tossicità acuta

BCF - Fattore di bioconcentrazione

BEI - Indici di esposizione biologica (BEI)

BOD - Richiesta biochimica di ossigeno

N. CAS - Chemical Abstracts Service Number

CLP - Regolamento sulla classificazione, sull'etichettatura e sull'imballaggio (CE) n. 1272/2008

COD - Richiesta chimica di ossigeno

CE - Comunità europea

CE50 - Concentrazione mediana efficace

CEE - Comunità economica europea

EINECS - Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale

N. EmS (Incendio) - Piano di emergenza incendio IMDG

N. EmS (Fuoriuscite) - Piano di emergenza fuoriuscite IMDG UE - Unione europea

CrE50 - CE50 in Termini di riduzione del tasso di crescita

GHS - Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche

IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro

IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo

Codice IBC - Codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa

IMDG - Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose

IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis

NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Pulapowe

NOAEL - Livello di dose senza effetti nocivi osservati

NOEC - Concentrazione senza effetti osservati

NRD - Nevirsytinas Ribinis Dydis

NTP - Programma nazionale sulla tossicità

OEL - Limiti di esposizione professionale

PBT - Persistente, bioaccumulabile e tossico

PEL - Limite di esposizione ammissibile

pH - Idrogeno potenziale

REACH - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

RID - Regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia

SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata

SDS - Scheda di dati di sicurezza

STEL - Limite di esposizione a breve termine

STOT - Tossicità specifica per organi bersaglio

TA-Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft

TEL TRK - Concentrazioni di orientamento tecnico

ThOD - Domanda teorica di ossigeno

TLM - Limite di tolleranza mediano

TLV - Valore limite di soglia

TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis

TRGS 510 - Technische Regel für Gefahrstoffe 510 - Lagerung von

Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern

TRGS 552 - Technische Regeln für Gefahrstoffe - N-Nitrosamine

TRGS 900 - Technische Regel für Gefahrstoffe 900 -

Arbeitsplatzgrenzwerte

TRGS 903 - Technische Regel für Gefahrstoffe 903 - Biologische

Grenzwerte

08/05/2023 IT (Italiano) 12/14

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

IOELV - Valore del limite di esposizione professionale indicativo

LC50 - Concentrazione letale mediana

LD50 - Dose letale mediana

LOAEL - Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso LOEC - Minima concentrazione alla quale si osservano effetti significativi

Log Koc - Coefficiente di ripartizione carbone organico-acqua del suolo

Log Kow - Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua

Log Pow - Rapporto tra le concentrazioni all'equilibrio (Ci) di una sostanza disciolta in un sistema costituito da due solventi pressoché immiscibili, in questo caso ottanolo e acqua

MAK - Concentrazione massima sul luogo di lavoro/Concentrazione massima ammissibile

MARPOL - Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento

TSCA - Control Act per le sostanze tossiche

TWA - Media ponderata

VOC - Composti organici volatili

VLA-EC - Valor Límite Ambiental Exposición de Corta Duración

VLA-ED - Valor Límite Ambiental Exposición Diaria

VLE - Valeur Limite D'exposition

VME - Valeur Limite De Moyenne Exposition

vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

WEL - Limite di esposizione sul posto di lavoro

WGK - Wassergefährdungsklasse

Valore limite base giuridica*

*Include quanto segue ed eventuali normative/disposizioni correlate e successivi emendamenti

UE - 2019/1831 UE in conform. a 98/24/CE - Direttiva 2019/1831/UE del 24 ottobre 2019 che stabilisce un quinto elenco di valori indicativi limite di esposizione professionale ai sensi della Direttiva del Consiglio 98/24/CE e modifica delle Direttive della Commissione 2000/39/CE.

UE - 2019/1243/UE e 98/24/CE - Direttiva del Consiglio 98/24/CE sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici sul lavoro e regolamento dell'emendamento (UE) 2019/1243.

Austria - BGBI. II n. 254/2018 - Ordinanza sui valori limite per le sostanze sul posto di lavoro e sui cancerogeni del Ministero federale dell'economia e del lavoro, pubblicata nel 2003, Appendice 1: Elenco delle sostanze, pubblicato tramite: Ministero dell'economia e del lavoro della Repubblica austriaca, modificato con la Gazzetta Governativa II (BGBL. II) n. 119/2004 e BGBI. II n. 242/2006, BGBI. II n. 243/2007, infine modificato attraverso BGBI. I n. 51/2011, BGBI. II n. 186/2015, BGBI. II n. 288/2017 emendato da BGBI. II n. 254/2018.

Austria - BLV BGBI. II n. 254/2018 - Ordinanza sul monitoraggio sanitario sul posto di lavoro 2008, pubblicata attraverso BGBI. II n. 224/2007 dal Ministro austriaco del lavoro e degli affari sociali, infine modificata attraverso BGBI. II n. 254/2018

Belgio - Decreto regio 21/01/2020 - Decreto regio che modifica il titolo 1 relativo agli agenti chimici nel Libro VI del codice di benessere sul lavoro, per quanto riguarda l'elenco dei valori limite di esposizione agli agenti chimici e il titolo 2 relativo a cancerogeni, mutageni e reprotossici del Libro VI del codice di benessere sul lavoro (1)

Bulgaria - Reg. n. 13/10 -

Regolamento n. 13 del 30 dicembre 2003 sulla protezione dei lavoratori da pericoli correlati all'esposizione ad agenti chimici sul lavoro, Codice Allegato n. 1 Valori limite degli agenti chimici nell'aria dell'ambiente di lavoro e Allegato n. 2 Valori limite biologici degli agenti chimici e dei loro metaboliti (biomarcatori di esposizione) o biomarcatori di effetto Modificato da: 71/2006, 67/2007, 2/2012, 46/2015, 73/2018, 5/2020 e Regolamento n. 10 del 26 settembre 2003 sulla protezione dei lavoratori dai rischi associati all'esposizione a cancerogeni e mutageni al lavoro Allegato n. 1 Limiti di esposizione professionale, Modificato da: 8/2004, 46/2015, 5/2020

Croazia - OG n. 91/2018 - Regolamento sulla protezione dei lavoratori da esposizione a sostanze chimiche pericolose sul lavoro, i valori limite di esposizione e i valori limite biologico. Gazzetta Ufficiale n. 91 del 12 ottobre 2018

Cipro - KDP 16/2019 - Regolamento del Consiglio dei Ministri di Cipro 268/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche) Articolo 38, Come modificato dal Regolamento 16/2019 e dal Regolamento del Consiglio dei Ministri 153/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene), come modificato dal Regolamento 493/2004 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche - Cancerogene) E dalla Legge 47(I) 2000 - Sicurezza e salute sul lavoro (Amianto), come modificato dal Decreto 316/2006.

Grecia - PWHSE - Limiti di esposizione professionale - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche durante la giornata lavorativa (ultimo emendamento 82/2018) e Limiti di esposizione professionale - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche cancerogene e mutagene (ultimo emendamento 26/2020) e DPR 212/2006 - Protezione dei lavoratori esposti all'amianto.

Ungheria - Decreto 05/2020 - 5/2020. (II. 6) Decreto ITM sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici

Irlanda - 2020 COP - 2020 Codice deontologico per le normative sugli agenti chimici, Allegato 1

Italia - Decreto 81 - Titolo IX, Allegato XLIII e XXXVIII, Limiti di esposizione professionale e Allegato XXXIX Valori obbligatori dei limiti biologici e monitoraggio della salute, Articolo 1, Legge 123 del 3 agosto 2007, Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, Ultimo emendamento: Gennaio 2020

Italia - IMDFN1 - Decreto ministeriale del 20 agosto 1999 Nota finale (1)

Lettonia - Reg. n. 325 - Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 325 - Requisiti di protezione del lavoro in caso di contatto con sostanze chimiche presso i luoghi di lavoro, emendato dal Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 92, 163, 407 e n. 11. **Lituania - HN 23:2011** - Standard di igiene lituano HN 23:2011 Valori limite di esposizione professionale, emendati dall'ordine V-695/A1-

Lussemburgo - A-N 684 - Regolamento granducale del 20 luglio 2018 che modifica il Regolamento granducale del 14 novembre 2016 relativo alla protezione della sicurezza e della salute dei dipendenti contro i rischi associati agli agenti chimici sul posto di lavoro. Gazzetta Ufficiale del Granducato di Lussemburgo, A-N°684 del 2018

Malta - MOSHAA Ch. 424 - Legge di Malta sulle autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro: Capitolo 424 come modificato da: Nota legale 353, 53, 198 e 57.

Paesi Bassi - OWCRLV - Regolamento sulle condizioni di lavoro sul lavoro, Valori limite per le sostanze nocive per la salute, Allegato XVIII, aggiornato dal 1° agosto 2020.

Norvegia - FOR-2020-04-060695 - Regolamento di azione e valori limite per gli agenti fisici e chimici nell'ambiente di lavoro e gli agenti biologici classificati, FOR-2011-12-06-1358, aggiornato da: FOR-2020-04-06-695, FOR-2020-03-23-402, FOR-2018-12-20-2186, FOR-2018-08-21-1255, FOR-2017-12-20-2353.

Polonia - Dz. U. 2020 n. 61 - Regolamento del Ministro della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali del 12 giugno 2018 sulle più alte concentrazioni e intensità consentite di fattori dannosi per la salute nell'ambiente di lavoro Dz.U. 2018 n. 1286 del 12 giugno 2018, Allegato 1 - Elenco dei valori delle più alte concentrazioni chimiche ammissibili e dei fattori di polvere nocivi per la salute in ambiente di lavoro, modificato da: Dz. U. 2020 n. 61.

Portogallo - Norma portoghese NP 1796:2014 - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici.

08/05/2023 IT (Italiano) 13/14

272.

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Repubblica Ceca - BLV. 41/2020 - Regolamento 41/2020 che modifica il Regolamento 361/2007 del Col. che stabilisce i Limiti di esposizione al lavoro e successive modifiche

Repubblica Ceca - Decreto n. 107/2013 - Decreto n. 107/2013 Coll., modificando il Decreto n. 432/2003 Coll., recante le condizioni per l'applicazione del lavoro in categorie, i valori limite per i parametri dei test di esposizione biologica, la raccolta delle condizioni di materiale biologico per l'esecuzione dei test di esposizione biologica e i requisiti per la segnalazione del lavoro con amianto e agenti biologici

Danimarca - BEK n. 698 del 28/05/2020 - Ordine sui valori limite per sostanze e materiali, L'ordinanza legale n. 507 del 17 maggio 2011, Appendice 1 - Limiti per l'inquinamento atmosferico, ecc. e Appendice 3 - Valori di esposizione biologica, emendati da: n. 986 dell'11 ottobre, 2012, n. 655 del 31 maggio, 2018, n. 1458 del 13 dicembre, 2019, n. 698 del 28 maggio, 2020

Estonia - Regolamento n. 105 - Requisiti di salute e sicurezza per l'uso di sostanze chimiche e materiali pericolosi che li contengono e limiti di esposizione professionale agli agenti chimici Governo della Repubblica, Regolamento n. 105 del 20 marzo 2001, emendato il 17 ottobre 2019 e il 17 gennaio 2020.

Finlandia - HTP-ARVOT 2020 - Concentrazioni notoriamente pericolose, 654/2020 Valori di limite di esposizione professionale 2020 Pubblicazioni del Ministero degli affari sociali e della salute 2020:24 Allegati 1, 2 e 3.

Francia - INRS ED 984 - Valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici in Francia pubblicato nel 2016 dall'INRS (Istituto nazionale di ricerca e sicurezza sul lavoro), aggiornato da: Decreto 2016-344, JORF n. 0119, e Decreto 2019-1487.

Francia - Decreto 2009-1570 - Decreto 2009-1570 del 15 dicembre 2009, relativo al controllo del rischio chimico sui luoghi di lavoro. **Germania - TRGS 900** - Limiti di esposizione professionale, Regole tecniche per le sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo

Germania - TRGS 903 - Limiti biologici di soglia (valori BGW), Regole tecniche per le sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

Gibilterra - LN. 2018/131 - Normative Fabbriche (Controllo degli agenti chimici al lavoro) 2003 LN. 2003/035, modificate da LN. 2008/035, LN. 2008/050, LN. 2012/021, LN. 2015/143, LN. 2018/181.

Tabella 1 - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici (OEL), D.L. 35/2020.

Romania - Dec. gov. n. 1.218 - Decisione governativa n. 1.218 del 06/09/2006 sui requisiti minimi di salute e sicurezza per la protezione dei lavoratori dai rischi correlati all'esposizione ad agenti chimici, Allegato n. 1 Valori obbligatori del limite di esposizione professionale nazionale per agenti chimici. Modificato con delibera n. 157, 584, 359 e 1.

Slovacchia - D.G. 33/2018 - Decreto Governativo della Repubblica Slovacca 33/2018 del 17 gennaio 2018 che modifica il Decreto Governativo della Repubblica Slovacca 355/2006 sulla tutela della salute dei dipendenti quando si lavora con agenti chimici.

Slovenia - N. 79/19 - Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene. Allegato III - Classificazione e livelli di legame di sostanze cancerogene o mutagene per l'esposizione professionale. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 101/2005. Modificato da 38/15, 79/19. Normativa per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze chimiche sul luogo di lavoro. Repubblica di Slovenia, n. 100/2001. Allegato I - Elenco dei valori limite di esposizione professionale vincolante. Modificato da 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19

Spagna - AFS 2018:1 - ISTITUTO NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA AL LAVORO. Limiti di esposizione professionale per gli agenti chimici in Spagna. Tabelle 1 e 3. Ultima edizione feb 2019 **Svezia - AFS 2018:1** - Statuto dell'Autorità dell'ambiente di lavoro svedese, AFS 2018:1

L'Ordinanza dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro e le Linee guida generali sui valori dei limiti igienici

Svizzera - OLVSNAIF - Valori limite di esposizione professionale 2020 Fondo assicurativo nazionale svizzero contro gli incidenti. Elenco dei valori limite biologici (BAT-Werte) ed Elenco dei valori MAK.

Le informazioni fornite in questa scheda di dati di sicurezza (SDS) sono state preparate basandosi su dati che si ritengono accurati al tempo di rilascio di guesta SDS. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NUSIL TECHNOLOGY LLC E LE AZIENDE SUE AFFILIATE ("NUSIL") ESCLUDONO ESPRESSAMENTE QUALSIASI RESPONSABILITÀ SU DICHIARAZIONI E GARANZIE RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, PER QUANTO RIGUARDA ACCURATEZZA, COMPLETEZZA, IDONEITÀ DI SCOPO O UTILIZZO, COMMERCIABILITÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONI, PRESTAZIONI, SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E STABILITÀ. La presente SDS è intesa come guida all'uso, alla manipolazione, allo stoccaggio e allo smaltimento appropriati del prodotto a cui si riferisce per un personale appositamente qualificato e non è da considerarsi esaustiva. Gli utenti dei prodotti NuSil sono avvisati di eseguire i propri test ed esercitare il proprio giudizio per determinare la sicurezza, l'idoneità e l'uso appropriato, la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento di ogni prodotto e combinazione di prodotti per i propri scopi e usi. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NUSIL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI NUSIL; INOLTRE L'ACQUIRENTE, UTILIZZANDO I PRODOTTI NUSIL, ACCETTA CHE IN NESSUN CASO NUSIL SARÀ RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEQUENZIALI DI ALCUN TIPO O GENERE, INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, PERDITA DI PROFITTI, DANNI ALLA REPUTAZIONE, RITIRO DEL PRODOTTO O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ.

SDS Nusil UE GHS (2020/878)

08/05/2023 IT (Italiano) 14/14



Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878 Data di revisione: 08/05/2023 Data di emissione: 11/11/2013

Versione: 3.0

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto Sostanza

Nome del prodotto CV1-2646 Part B

N. CAS 77-58-7

Sinonimi Catalizzatore

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Principali usi identificati

Uso della sostanza/miscela A esclusivo uso professionale

1.2.2. Usi controindicati

Usi controindicati Nessuna informazione supplementare disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

NuSil Technology Europe 1198 Avenue Maurice Donat

Le Natura Bt. 2 06250 Mougins

Francia

+33 4 92 96 93 31

productstewardship@avantorsciencesgcc.com

www.nusil.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza +1 703-527-3887 CHEMTREC (internazionale e marittimo)

800-424-9300 CHEMTREC (negli USA)

+(39)-0245557031

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008

Irrit, cutanea 2 H315 Lesione oculare 1 H318 Sens, cutanea 1 H317 Muta. 2 H341 Ripr. 1B H360FD STOT SE 1 H370 STOT RE 1 H372 Acquatica acuta 1 H400 Acquatica cronica 1 H410

Testo completo delle classi di pericolo e delle dichiarazioni H: vedere sezione 16

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP)





08/05/2023 IT (Italiano) 1/15

Avvertenza (CLP)

Indicazioni di pericolo (CLP)

Pericolo

H315 - Provoca irritazione cutanea.

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

H318 - Provoca gravi lesioni oculari.

H341 - Sospettato di provocare alterazioni genetiche.

H360FD - Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

H370 - Provoca danni agli organi (timo).

H372 - Provoca danni agli organi (fegato, timo) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H400 - Molto tossico per ali organismi acquatici

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza (CLP)

P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

P202 - Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.

P260 - Non respirare la nebbia, le particelle nebulizzate, i vapori.

P264 - Lavarsi con cura le mani, gli avambracci e il viso dopo la manipolazione.

P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P272 - Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.

P273 - Non disperdere nell'ambiente.

P280 - Indossare protezione per gli occhi, indumenti/guanti protettivi.

P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P308+P311 - In caso di esposizione o di possibile esposizione: Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P314 - In caso di malessere, consultare un medico.

P321 - Trattamento specifico (vedere le istruzioni supplementari di primo soccorso su questa etichetta).

P332+P313 - In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P362+P364 - Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P405 - Conservare sotto chiave.

P501 - Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

08/05/2023 IT (Italiano) 2/15

Scheda di dati di sicurezza

2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione

L'esposizione può peggiorare condizioni oculari, cutanee o

respiratorie preesistenti.

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT/vPvB del regolamento REACH, allegato XIII La sostanza/miscela non contiene sostanze a una concentrazione uguale o superiore allo 0,1% in peso che sono presenti nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del REACH per avere proprietà di disgregazione endocrina o identificate come disgregazione endocrina in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/2100 o nel Regolamento della Commissione (UE) 2018/605.

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1. Sostanze

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008
Dibutilstagno dilaurato	(N. CAS) 77-58-7 (N. CE) 201-039-8 (N. indice CE) 050-030-00-3	100	Irrit. cutanea 2, H315 Lesione oculare 1, H318 Sens. cutanea 1, H317 Muta. 2, H341 Ripr. 1B, H360FD STOT SE 1, H370 STOT RE 1, H372 Acquatica acuta 1, H400 Acquatica cronica 1, H410

Testo completo delle dichiarazioni H: vedere la sezione 16

Miscele

Non applicabile

l'ingestione

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4 1 Descrizione delle misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure d	ai piino soccoiso
Misure generali di primo	Non somministrare mai nulla per via orale a una persona che
soccorso	abbia perso conoscenza. In caso di malessere, rivolgersi a un medico (se possibile, mostrare l'etichetta).
Misure di primo soccorso dopo l'inalazione	In caso di sintomi: spostarsi all'aria aperta e ventilare l'area sospetta. Se i problemi di respirazione persistono, consultare un medico.
Misure di primo soccorso dopo il contatto con la pelle	Rimuovere gli indumenti contaminati. Lavare l'area interessata con acqua e sapone per almeno 15 minuti. Se l'irritazione/eruzione aumenta o persiste, rivolgersi al medico. In
	caso di esposizione o di possibile esposizione: consultare un medico.
Misure di primo soccorso dopo il contatto con gli occhi	Risciacquare immediatamente con abbondante acqua per almeno 30 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Consultare immediatamente un medico.
Misure di primo soccorso dopo	Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Rivolgersi al

08/05/2023 3/15 IT (Italiano)

medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/Effetti Sensibilizzazione della pelle. Provoca irritazione cutanea.

Provoca irritazione oculare. Provoca gravi lesioni oculari. Provoca danni agli organi (timo). Provoca danni agli organi

(fegato, sistema respiratorio) in seguito a esposizione

prolungata o ripetuta. Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al

Arrossamento, dolore, gonfiore, prurito, bruciore, secchezza e

dermatite. Può provocare una reazione allergica cutanea.

Causa danni permanenti a cornea, iride o congiuntiva.

feto. Sospettato di provocare alterazioni genetiche. Un'esposizione prolungata può provocare irritazione.

Sintomi/Effetti dopo l'inalazione

Sintomi/Effetti dopo il contatto

con la pelle

Sintomi/Effetti dopo il contatto

con gli occhi

Sintomi/Effetti dopo l'ingestione

Sintomi cronici

L'ingestione può provocare effetti nocivi.

Provoca danni agli organi (fegato, timo) in caso di esposizione

prolungata o ripetuta. Può nuocere alla fertilità o al feto.

Sospettato di provocare alterazioni genetiche.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione adeguati Spruzzi d'acqua, acqua nebulizzata, diossido di carbonio

(CO₂), schiuma resistente all'alcol o polvere chimica secca.

Mezzi di estinzione inadeguati Non utilizzare getto d'acqua ad alta pressione. L'uso di un

getto d'acqua potente potrebbe diffondere l'incendio.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio Non considerato infiammabile, ma può bruciare ad alte

temperature.

Pericolo di esplosione II prodotto non è esplosivo.

Reattività In condizioni normali non si verificano reazioni pericolose.

Prodotti combustibili pericolosi Ossidi di carbonio (CO, CO₂). Ossidi di stagno.

5.3. Raccomandazioni per ali addetti all'estinzione deali incendi

Misure precauzionali Prestare la massima attenzione quando si domano incendi di

antincendio sostanze chimiche.

Istruzioni antincendio Utilizzare spruzzi d'acqua o acqua nebulizzata per raffreddare i

contenitori esposti.

Protezione durante lo Non accedere all'area in cui è presente l'incendio senza

spegnimento di incendi dispositivi di protezione adatti, compresa la protezione delle

vie respiratorie.

Altre informazioni Evitare che il deflusso delle soluzioni antincendio penetri in

fognature o corsi d'acqua.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Disposizioni generali Non respirare i vapori, il gas o le particelle nebulizzate. Evitare il

contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

08/05/2023 IT (Italiano) 4/15

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

6.1.1. Per il personale non addetto alle emergenze

Dispositivi di protezione Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati. Procedure di emergenza Evacuare il personale non necessario.

6.1.2. Per i primi soccorritori

Dispositivi di protezione Procedure di emergenza

Dotare di adequata protezione il team preposto alla pulizia. Dopo l'arrivo in loco, l'operatore di primo intervento deve riconoscere la presenza di materiali pericolosi, proteggere se stesso e il pubblico, chiudere l'accesso all'area e richiedere l'assistenza di personale qualificato non appena le condizioni lo permettano. Ventilare l'area.

6.2. Precauzioni ambientali

Prevenire la dispersione nel sistema fognario e nelle acque pubbliche. Non disperdere nell'ambiente. Raccoaliere il materiale fuoriuscito.

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento Contenere eventuali fuoriuscite con argini o materiali

assorbenti per impedire la dispersione e l'ingresso nel sistema

foanario o in corsi d'acaua.

Metodi per la bonifica Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in

> modo sicuro. Assorbire e/o contenere eventuali fuoriuscite con materiale inerte. Trasferire il materiale versato in un contenitore adatto per lo smaltimento. Contattare le autorità competenti

in caso di fuoriuscite.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la Sezione 8 per i controlli dell'esposizione e la protezione personale e la Sezione 13 per le considerazioni sullo smaltimento.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. Non manipolare Precauzioni per la manipolazione sicura prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Non

respirare la nebbia, ali aerosol, i vapori. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Lavare le mani e altre aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare, bere

o fumare e al momento di lasciare il luogo di lavoro.

Misure igieniche Manipolare secondo buone pratiche di igiene industriale e di

sicurezza.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche Attenersi alle normative in vigore.

Condizioni di conservazione Conservare secondo i sistemi di classe di conservazione

nazionali applicabili. Tenere il contenitore chiuso quando non in

uso. Conservare in un luogo asciutto e fresco.

Tenere/Conservare al riparo da luce solare diretta, temperature

estremamente alte o basse e materiali incompatibili.

Conservare sotto chiave/in un luogo sicuro.

Acidi forti, basi forti, forti ossidanti.

Materiali incompatibili

Usi finali particolari 7.3.

A esclusivo uso professionale

08/05/2023 5/15 IT (Italiano)

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo

Si veda la sezione 16 per la base giuridica delle informazioni sul valore limite nella sezione 8.1, inclusa la legislazione o la disposizione nazionale che dà origine a un dato limite.

Composti orga	egislazione o la disposizione nazionale che dà orig nici di stagno	
Austria	OEL TWA (base giuridica: BGBI. II n. 254/2018)	0,1 mg/m³ (eccetto composti di tri-n-butilstagno- frazione inalabile)
Austria	OEL STEL (base giuridica: BGBI. II n. 254/2018)	0,2 mg/m³ (eccetto composti di tri-n-butilstagno- frazione inalabile)
Austria	Categoria chimica OEL (base giuridica: BGBI. II n. 254/2018)	Notazione cutanea, eccetto composti di tri-n- butilstagno
Belgio	OEL TWA (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	0,1 mg/m³
Belgio	OEL STEL (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	0,2 mg/m³
Belgio	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	Pelle
Bulgaria	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 13/10)	0,1 mg/m³
Croazia	OEL TWA (base giuridica: OG n. 91/2018)	0,1 mg/m³ (eccetto ciesatin)
Croazia	OEL STEL (base giuridica: OG n. 91/2018)	0,2 mg/m³ (eccetto ciesatin)
Repubblica Ceca	OEL TWA (base giuridica: Reg. 41/2020)	0,1 mg/m³
Repubblica Ceca	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 107/2013)	Potenziale assorbimento cutaneo
Danimarca	OEL TWA (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020)	0,1 mg/m³ (eccetto composti di tri-n-butilstagno)
Danimarca	Categoria chimica OEL (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
Estonia	OEL TWA (base giuridica: Regolamento n. 105)	0,1 mg/m³
Estonia	OEL STEL (base giuridica: Regolamento n. 105)	0,2 mg/m³
Estonia	Categoria chimica OEL (base giuridica: Regolamento n. 105)	Notazione cutanea
Finlandia	OEL TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	0,1 mg/m³
Finlandia	OEL STEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	0,3 mg/m³
Finlandia	Categoria chimica OEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
Francia	OEL STEL (base giuridica: INRS ED 984)	0,2 mg/m³
Francia	OEL TWA (base giuridica: INRS ED 984)	0,1 mg/m³
Grecia	OEL TWA (base giuridica: PWHSE)	0,1 mg/m³
Grecia	OEL STEL (base giuridica: PWHSE)	0,2 mg/m³
Grecia	Categoria chimica OEL (base giuridica: PWHSE)	Pelle - potenziale assorbimento cutaneo
Ungheria	OEL TWA (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	0,02 mg/m³
Ungheria	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
Irlanda	OEL TWA (base giuridica: 2020 COP)	0,1 mg/m³
Irlanda	OEL STEL (base giuridica: 2020 COP)	0,2 mg/m³
USA ACGIH	OEL TWA (base giuridica: IMDFN1)	0,1 mg/m³
USA ACGIH	OEL STEL (base giuridica: IMDFN1)	0,2 mg/m³
Lituania	OEL TWA (base giuridica: HN 23:2011)	0,1 mg/m³
Lituania	OEL STEL (base giuridica: HN 23:2011)	0,2 mg/m³
Lituania	Categoria chimica OEL (base giuridica: HN 23:2011)	Notazione cutanea
Norvegia	OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	0,1 mg/m³
Norvegia	OEL STEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	0,3 mg/m³ (valore calcolato)
Norvegia	Categoria chimica OEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	Notazione cutanea
Portogallo	OEL TWA (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	0,1 mg/m³
Portogallo	OEL STEL (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	0,2 mg/m³
Portogallo	Categoria chimica OEL (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	A4 - Non classificabile come cancerogeno per l'uomo, pelle - possibilità di esposizione cutanea
Romania	OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	0,05 mg/m³
Romania	OEL STEL (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	0,15 mg/m³
Slovacchia	OEL TWA (base giuridica: Decreto gov. 33/2018)	0,1 mg/m³
Slovacchia	OEL STEL (base giuridica: Decreto gov. 33/2018)	0,2 mg/m³
Slovacchia	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto gov. 33/2018)	Potenziale assorbimento cutaneo

08/05/2023 IT (Italiano) 6/15

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Spagna	OEL TWA (base giuridica: OELCAIS)	0,1 mg/m³
Spagna	OEL STEL (base giuridica: OELCAIS)	0,2 mg/m³
Spagna	Categoria chimica OEL (base giuridica: OELCAIS)	Pelle - potenziale assorbimento cutaneo
Svezia	OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	0,1 mg/m³ (polvere totale)
Svezia	OEL STEL (base giuridica: AFS 2018:1)	0,2 mg/m³ (polvere totale)
Svezia	Categoria chimica OEL (base giuridica: AFS 2018:1)	Notazione cutanea
Svizzera	OEL STEL (base giuridica: OLVSNAIF)	0,2 mg/m³ (polvere inalabile)
Svizzera	OEL TWA (base giuridica: OLV\$NAIF)	0,1 mg/m³ (polvere inalabile)
Svizzera	Categoria chimica OEL (base giuridica: OLVSNAIF)	Notazione cutanea

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici appropriati

Nelle immediate vicinanze di qualsiasi luogo in cui sussista il rischio potenziale di esposizione devono essere disponibili punti di irrigazione oculare d'emergenza e docce di sicurezza. Assicurare un'adeguata ventilazione, specialmente in zone chiuse. Assicurarsi che tutte le normative nazionali/locali siano rispettate.

Dispositivo di protezione individuale

Guanti. Indumenti protettivi. Occhiali protettivi. Ventilazione insufficiente: indossare un apparecchio di protezione respiratoria. I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti in conformità al Regolamento (UE) 2016/425, gli standard CEN, e in discussione con il fornitore dei dispositivi di protezione.







Materiali e tessuti resistenti alle sostanze chimiche.



Materiali per indumenti protettivi

Protezione per le mani Protezione per gli occhi Protezione della pelle e del

corpo

Protezione delle vie respiratorie

Indossare guanti protettivi.

Occhialini di sicurezza per sostanze chimiche. Indossare indumenti protettivi adeguati.

In caso di superamento dei limiti di esposizione o di comparsa di irritazioni, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie. Quando la ventilazione del locale è insufficiente, in caso di atmosfera povera di ossigeno o se i livelli d'esposizione non sono noti, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie.

Altre informazioni Durante l'uso, non mangiare, bere o fumare.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico Liquido
Colore, aspetto Giallo
Odore Pungente

Soglia olfattiva

pH

Velocità di evaporazione

Punto di fusione

Punto di congelamento

Nessun dato disponibile

Nessun dato disponibile

Nessun dato disponibile

Nessun dato disponibile

Punto di ebollizione 205 °C (401 °F)

Punto di infiammabilità 191 °C (375,8 °F) (Metodo UE A.9)
Temperatura di autoaccensione ≥ 400 °C (752 °F) (Metodo UE A.15)

08/05/2023 IT (Italiano) 7/15

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Temperatura di decomposizione Nessun dato disponibile

Infiammabilità Non applicabile

Tensione di vapore 0 Pa a 25 °C (77 °F) (Metodo UE A.4)

Densità di vapore relativa a 20 °C Nessun dato disponibile

Densità relativa 1,05

Solubilità Acqua: ≤ 1,43 mg/l (Linee guida OCSE 105)

Coefficiente di ripartizione n- 4,44 log Kow

ottanolo/acqua

Viscosità, dinamica 72 mPa·s a 20 °C (77 °F)

Proprietà esplosive Non esplosivo Proprietà ossidanti Non ossidante

Limiti di esplosività Nessun dato disponibile

Rapporto aspetto particelle
Stato di aggregazione delle particelle
Stato di agglomerazione delle particelle
Area di superficie specifica delle
Non applicabile
Non applicabile

particelle

Polverosità delle particelle Non applicabile

9.2. Altre informazioni

Nessuna informazione supplementare disponibile

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività

In condizioni normali non si verificano reazioni pericolose.

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni di manipolazione e immagazzinamento consigliate (vedere la sezione 7).

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si verifica polimerizzazione pericolosa.

10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili.

10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti, forti ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

La decomposizione termica può produrre: Ossidi di carbonio (CO, CO₂). Ossidi di stagno.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Vie di esposizione probabili Cutanea; contatto visivo; ingestione; inalazione Tossicità acuta (orale) Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di

classificazione non sono rispettati)

Tossicità acuta (cutanea) Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di

classificazione non sono rispettati)

Tossicità acuta (inalazione) Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di

classificazione non sono rispettati)

Dibutilstagno dilaurato (77-58-7)		
LD50 orale, ratto	2071 mg/kg	
LD50 cutanea ratto	> 2 g/kg	

Corrosione cutanea/Irritazione

cutanea

Provoca irritazione cutanea.

08/05/2023 IT (Italiano) 8/15

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Danni/irritazione oculari Provoca gravi lesioni oculari.
Sensibilizzazione delle vie Può provocare una reazione allergica cutanea.

respiratorie o della pelle

Mutagenicità sulle cellule

germinali

Cancerogenicità Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di

classificazione non sono rispettati)

Sospettato di provocare alterazioni genetiche.

Tossicità per la riproduzione Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. Provoca danni agli organi (timo).

bersaglio (STOT) - esposizione

singola

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione

ripetuta

Pericolo in caso di aspirazione Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di

prolungata o ripetuta.

classificazione non sono rispettati)

Sintomi/Lesioni dopo Un'esposizione prolungata può provocare irritazione.

l'inalazione

Sintomi/Lesioni dopo il contatto

con la pelle

Sintomi/Lesioni dopo il contatto

con gli occhi

Sintomi/Lesioni dopo

l'ingestione Sintomi cronici Arrossamento, dolore, gonfiore, prurito, bruciore, secchezza e dermatite. Può provocare una reazione allergica cutanea.

Provoca danni agli organi (fegato, timo) in caso di esposizione

Causa danni permanenti a cornea, iride o congiuntiva.

L'ingestione può provocare effetti nocivi.

Provoca danni agli organi (fegato, timo) in caso di esposizione

prolungata o ripetuta. Può nuocere alla fertilità o al feto.

Sospettato di provocare alterazioni genetiche.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) in questa miscela non elencata di seguito non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli esseri umani in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione A del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605, o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine

(acuta)

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine

(cronico)

Molto tossico per gli organismi acquatici.

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga

durata.

Dibutilstagno dilaurato (77-58-7)

CE50 - Crostacei 0,463 mg/l (Daphnia magna)

12.2. Persistenza e degradabilità

CV1-2646 Part B (77-58-7)				
Persistenza e degradabilità	Non rapidamente biodegradabile. Può provocare effetti nocivi a lungo termine per l'ambiente.			

12.3. Potenziale di bioaccumulo

CV1-2646 Part B (77-58-7)

08/05/2023 IT (Italiano) 9/15

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Coefficiente di ripartizione n- ottanolo/acqua (Log Pow)	4,44 (Linee guida OCSE 107)
Potenziale di bioaccumulo	Non è previsto che si bioaccumuli.

12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione supplementare disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Contiene sostanze PBT/vPvB >= 0,1% valutate in conformità al regolamento REACH Allegato XIII

12.6. Proprietà di sostanza che altera il sistema endocrino

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) in questa miscela non elencata di seguito non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli organismi non bersaglio in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione B del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605, o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

12.7. Altri effetti avversi

Altre informazioni Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative smaltimento del locali, regionali, nazionali, territoriali, provinciali e internazionali.

prodotto/dell'imballaggio

Ecologia – materiali di rifiuto Questo materiale è pericoloso per l'ambiente acquatico. Non

disperdere nel sistema fognario e nei corsi d'acqua. Non

disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Le descrizioni di spedizione qui riportate sono state preparate in linea con determinate supposizioni al momento della pubblicazione della SDS e possono essere differenti in base ad alcune variabili note o sconosciute al momento della pubblicazione.

In conformità ad ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

iii comoninia aa i		NDI1				
ADR	IMDG	IATA	ADN	RID		
14.1. Numero Ol	NU o numero ID		<u>.</u>			
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082		
14.2. Nome di sp	14.2. Nome di spedizione dell'ONU					
SOSTANZA	SOSTANZA	Sostanza	SOSTANZA	SOSTANZA		
PERICOLOSA PER	PERICOLOSA PER	pericolosa per	PERICOLOSA PER	PERICOLOSA PER		
L'AMBIENTE,	L'AMBIENTE,	l'ambiente,	L'AMBIENTE,	L'AMBIENTE,		
LIQUIDO, N.A.S.	LIQUIDO, N.A.S.	liquido, n.a.s.	LIQUIDO, N.A.S.	LIQUIDO, N.A.S.		
(dibutilstagno	(dibutilstagno	(dibutilstagno	(dibutilstagno	(dibutilstagno		
dilaurato)	dilaurato)	dilaurato)	dilaurato)	dilaurato)		
14.3. Classe di pericolo del trasporto						
9	9	9	9	9		
All		Alle,		All		
9	9	9	3	9		
14.4. Gruppo di imballaggio						
III	III	III	III	III		
14.5. Pericoli per l'ambiente						
Pericoloso per	Pericoloso per	Pericoloso per	Pericoloso per	Pericoloso per		
08/05/2023	IT (Italiano)			10/15		

08/05/2023 IT (Italiano) 10/15

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
l'ambiente: Sì	l'ambiente: Sì Inquinante marino: Sì	l'ambiente: Sì	l'ambiente: Sì	l'ambiente: Sì

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuna informazione supplementare disponibile

14.7. Trasporto marittimo in lotti secondo gli strumenti IMO

Non applicabile

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Regolamenti UE

15.1.1.1. Informazioni su Allegato XVII REACH

Nessuna restrizione in base al regolamento REACH Allegato XVII

15.1.1.2. Informazioni sull'elenco di sostanze candidate REACH

CV1-2646 Part B non è presente nell'elenco delle sostanze candidate REACH

15.1.1.3. POP (2019/1021) – Informazioni sugli inquinanti organici persistenti

CV1-2646 Part B non è soggetto al Regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sugli inquinanti organici persistenti

15.1.1.4. Regolamento PIC UE (649/2012) – Informazioni su esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

I composti di dibutilstagno sono soggetti al Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo all'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.

15.1.1.5. Informazioni su REACH Allegato XIV

CV1-2646 Part B non è presente nell'elenco REACH Allegato XIV

15.1.1.6. Informazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1005/2009)

Nessuna informazione supplementare disponibile

15.1.1.7. Informazioni inventario CE

Dibutilstaano dilaurato (77-58-7)

Elencato nell'inventario EINECS (Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale) della CEE

15.1.1.8. Altre informazioni

Nessuna informazione supplementare disponibile

15.1.2. Regolamenti nazionali

Nessuna informazione supplementare disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state condotte valutazioni della sicurezza chimica

08/05/2023 IT (Italiano) 11/15

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Data di preparazione o ultima

revisione

Fonti dei dati

08/05/2023

Le informazioni e i dati ottenuti e utilizzati nella creazione di

questa scheda di dati di sicurezza potrebbero provenire

da iscrizioni a database, siti Web di organismi di regolamentazione governativi ufficiali, informazioni

specifiche del fornitore o del fabbricante di

ingredienti/prodotti e/o risorse che includono dati e

classificazioni specifici della sostanza ai sensi di GHS o della

successiva adozione di GHS.

Altre informazioni Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

comprendente l'emendamento al Regolamento (UE)

2020/878

Testo completo delle dichiarazioni H:

Acquatica acuta 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo acuto, Categoria 1
Acquatica cronica 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico, Categoria 1
Lesione oculare 1	Lesione oculare/irritazione oculare grave, Categoria 1
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
H360FD	Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
H370	Provoca danni agli organi.
H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Muta. 2	Mutagenicità sulle cellule germinali, Categoria 2
Ripr. 1B	Tossicità per la riproduzione, Categoria 1B
Irrit. cutanea 2	Corrosione cutanea/irritazione cutanea, Categoria 2
Sens. cutanea 1	Sensibilizzante della pelle, Categoria 1
STOT RE 1	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta, Categoria 1
STOT SE 1	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola, Categoria 1

Classificazione e procedura usate per ricavare la classificazione per le miscele ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Irrit. cutanea 2	Metodo di calcolo
Lesione oculare 1	Metodo di calcolo
Sens. cutanea 1	Metodo di calcolo
Muta. 2	Metodo di calcolo
Ripr. 1B	Metodo di calcolo
STOT SE 1	Metodo di calcolo
STOT RE 1	Metodo di calcolo
Acquatica acuta 1	Metodo di calcolo
Acquatica cronica 1	Metodo di calcolo

Indicazione dei cambiamenti

Nessuna informazione supplementare disponibile

Abbreviazioni e acronimi

ACGIH - Conferenza americana degli igienisti industriali governativi

ADN – Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci

pericolose per via navigabile interna

ADR – Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci

pericolose su strada STA – Stima della tossicità acuta

BCF - Fattore di bioconcentrazione BEI – Indici di esposizione biologica (BEI) BOD – Richiesta biochimica di ossigeno

N. CAS - Numero del Chemical Abstracts Service

CLP – Regolamento sulla classificazione, sull'etichettatura e

NDS – Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe NDSP - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Pulapowe NOAEL – Dose priva di effetti avversi osservati

NOEC - Concentrazione senza effetti osservati

NRD – Nevirsytinas Ribinis Dydis

NTP – Programma nazionale sulla tossicità OEL – Limiti di esposizione professionale PBT - Persistente, bioaccumulabile e tossico

PEL – Limite di esposizione ammissibile pH - Idrogeno potenziale

REACH - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione

08/05/2023 IT (Italiano) 12/15

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

sull'imballaggio (CE) N. 1272/2008

COD – Richiesta chimica di ossigeno

CE - Comunità europea

CE50 - Concentrazione mediana efficace

CEE - Comunità economica europea

EINECS – Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale

N. EmS (incendio) – Piano di emergenza incendio IMDG N. EmS (fuoriuscite) – Piano di emergenza fuoriuscite IMDG

UE - Unione europea

CrE50 – CE50 in Termini di riduzione del tasso di crescita

GHS – Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed

etichettatura delle sostanze chimiche

IARC - Ente internazionale per la ricerca sul cancro

IATA – Associazione internazionale del trasporto aereo

Codice IBC – Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa

IMDG – Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose

IPRV – Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis

IOELV – Valori indicativi limite di esposizione professionale

LC50 - Concentrazione letale mediana

LD50 - Dose letale mediana

LOAEL – Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso

LOEC - Concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto

Log Koc – Coefficiente di ripartizione carbone organico del suoloacaua

Log Kow - Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua

Log Pow – Rapporto tra le concentrazioni all'equilibrio (Ci) di una sostanza disciolta in un sistema costituito da due solventi

pressoché immiscibili, in questo caso ottanolo e acqua

MAK – Concentrazione massima sul luogo di

lavoro/Concentrazione massima ammissibile

MARPOL – Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento

delle sostanze chimiche

RID – Regolamento concernente il trasporto internazionale per

ferrovia delle merci pericolose

SADT – Temperatura di decomposizione autoaccelerata

SDS – Scheda di dati di sicurezza

STEL – Limite di esposizione a breve termine

STOT – Tossicità specifica per organi bersaglio

TA-Luft – Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria

TEL TRK - Concentrazioni di orientamento tecnico

ThOD – Domanda teorica di ossigeno

TLM – Limite di tolleranza medio

TLV - Valore limite di soglia

TPRD – Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis

TRGS 510 – Technische Regel für Gefahrstoffe 510 – Lagerung von

Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern

TRGS 552 – Technische Regeln für Gefahrstoffe – N-Nitrosamine

TRGS 900 – Technische Regel für Gefahrstoffe 900 –

Arbeitsplatzgrenzwerte

TRGS 903 – Technische Regel für Gefahrstoffe 903 – Biologische Grenzwerte

TSCA – Legge nazionale sulla gestione delle sostanze chimiche

TWA – Media ponderata nel tempo

VOC - Composti organici volatili

VLA-EC – Valor Límite Ambiental Exposición de Corta Duración

VLA-ED – Valor Límite Ambiental Exposición Diaria

VLE – Valeur Limite D'exposition

VME – Valeur Limite De Moyenne Exposition

vPvB – Molto persistente e molto bioaccumulabile

WEL – Limite di esposizione sul posto di lavoro

WGK - Wassergefährdungsklasse

Valore limite base giuridica*

*Include quanto seque ed eventuali normative/disposizioni correlate e successivi emendamenti

UE - 2019/1831 UE in conf. a 98/24/CE - Direttiva 2019/1831/UE del 24 ottobre 2019 che stabilisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale ai sensi della Direttiva del Consiglio 98/24/CE e modifica le Direttive della Commissione 2000/39/CE.

UE - 2019/1243/UE, e 98/24/CE - Direttiva del Consiglio 98/24/CE sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici sul lavoro e regolamento dell'emendamento (UE) 2019/1243.

Austria – BGBI. II n. 254/2018 - Ordinanza sui valori limite per le sostanze sul posto di lavoro e sui cancerogeni del Ministero federale dell'economia e del lavoro, pubblicata nel 2003, Appendice 1: Elenco delle sostanze, pubblicato tramite: Ministero dell'Economia e del Lavoro della Repubblica di Austria, modificato con la Gazzetta Governativa II (BGBL. II) n. 119/2004) e BGBI. II n. 242/2006, BGBI. II n. 243/2007, infine modificato attraverso BGBI. I n. 51/2011), BGBI. II n. 186/2015, BGBI. II n. 288/2017 emendato da BGBI. II n. 254/2018.

Austria – BLV BGBI. II n. 254/2018 - Ordinanza sul monitoraggio sanitario sul posto di lavoro 2008, pubblicata attraverso BGBI. II n. 224/2007 dal Ministro del lavoro e degli affari sociali dell'Austria, Ultimamente modificato attraverso BGBI. II n. 254/2018

Belgio - Decreto regio 21/01/2020 - Decreto regio che modifica il titolo 1 relativo agli agenti chimici nel Libro VI del codice di benessere sul lavoro, per quanto riguarda l'elenco dei valori limite di esposizione agli agenti chimici e il titolo 2 relativo a cancerogeni, mutageni e reprotossici del Libro VI del codice di benessere sul lavoro (1)

Bulgaria - Reg. n. 13/10 -

Regolamento n. 13 del 30 dicembre, 2003 sulla protezione dei lavoratori da pericoli correlati all'esposizione ad agenti chimici sul lavoro, Codice Allegato n.1 Valori limite degli agenti chimici nell'aria dell'ambiente di lavoro, e Allegato n. 2 Valori limite biologici degli agenti chimici e dei loro metaboliti (biomarcatori di

Grecia - PWHSE - Limiti di esposizione professionale - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche durante la giornata lavorativa (ultimo emendamento 82/2018) e Limiti di esposizione al lavoro - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche cancerogene e mutagene (ultimo emendamento 26/2020) e DPR 212/2006 - Protezione dei lavoratori esposti all'amianto.

Ungheria - Decreto 05/2020 - 5/2020. (II. 6) Decreto ITM sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici

Irlanda – 2020 COP – 2020 Codice deontologico per le normative sugli agenti chimici, Allegato 1

Italia – Decreto 81 – Titolo IX, Allegato XLIII e XXXVIII, Limiti di esposizione professionale e Allegato XXXIX Valori obbligatori dei limiti biologici e monitoraggio della salute, Articolo 1, Legge 123 del 3 agosto 2007, Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, Ultimo emendamento: Gennaio 2020

Italia - IMDFN1 - Decreto ministeriale del 20 agosto 1999 Nota finale (1)

Lettonia – Reg. n. 325 - Regolamento del Gabinetto dei Ministri n. 325 - Requisiti di protezione del lavoro in caso di contatto con sostanze chimiche presso i luoghi di lavoro, emendato dal Regolamento del Gabinetto dei Ministri n. 92, 163, 407 e n. 11. Lituania - HN 23:2011 - Standard di igiene lituano HN 23:2011 Valori limite di esposizione professionale, emendati dall'ordine V-695/A1-272

Lussemburgo - A-N 684 - Regolamento generale del 20 luglio 2018 che modifica il Regolamento generale del 14 novembre 2016 relativo alla protezione della sicurezza e della salute dei dipendenti contro i rischi associati agli agenti chimici sul posto di lavoro. Gazzetta Ufficiale del Granducato di Lussemburgo, A-N. 684 del 2018

Malta - MOSHAA Ch. 424 - Legge delle autorità di Malta sulla

08/05/2023 IT (Italiano) 13/15

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

esposizione) o biomarcatori di effetto (Modificato da: 71/2006, 67/2007, 2/2012, 46/2015, 73/2018, 5/2020), e Regolamento n.10 del 26 settembre u.s. 2003 sulla protezione dei lavoratori dai rischi associati all'esposizione a cancerogeni e mutageni al lavoro Allegato n. 1 Limiti di esposizione professionale, Modificato da: 8/2004, 46/2015, 5/2020

Croazia - OG n. 91/2018 - Regolamento sulla protezione dei lavoratori da esposizione a sostanze chimiche pericolose sul lavoro, i valori limite di esposizione e i valori limite biologici. Gazzetta Ufficiale n. 91 del 12 ottobre 2018

Cipro - KDP 16/2019 - Regolamento del Governo dei Ministri del Cipro 268/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche) Articolo 38, come modificato dal Regolamento 16/2019 e Regolamento del Governo dei ministri 153/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene), come modificato dal Regolamento 493/2004 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (sostanze chimiche - cancerogene) E Legge 47(I) 2000 - Salute e sicurezza sul lavoro (amianto), come modificato dal Decreto 316/2006.

Repubblica Ceca - BLV. 41/2020 - Regolamento 41/2020 che

Repubblica Ceca – BLV. 41/2020 - Regolamento 41/2020 che modifica il Regolamento 361/2007 del Col. che stabilisce i Limiti di esposizione professionale e successive modifiche

Repubblica Ceca - Decreto n. 107/2013 - Decreto n. 107/2013 Coll., che modifica il Decreto n. 432/2003 Coll., recante le condizioni per l'applicazione del lavoro in categorie, i valori limite per i parametri dei test di esposizione biologica, le condizioni di raccolta di materiale biologico per l'esecuzione dei test di esposizione biologica e i requisiti per la segnalazione del lavoro con amianto e agenti biologici

Danimarca - BEK n. 698 del 28/05/2020 - Ordine sui valori limite per sostanze e materiali, L'ordinanza legale n. 507 del 17 maggio 2011, Appendice 1 - Limiti per l'inquinamento atmosferico, ecc. e Appendice 3 - Valori di esposizione biologica, emendati da: n. 986 dell'11 ottobre 2012, n. 655 del 31 maggio 2018, n. 1458 del 13 dicembre 2019, n. 698 del 28 maggio 2020

Estonia - Regolamento n. 105 - Requisiti di salute e sicurezza per l'uso di sostanze chimiche e materiali pericolosi contenenti tali sostanze e limiti di esposizione professionale agli agenti chimici Governo della Repubblica, regolamento n. 105 del 20 marzo 2001, emendato il 17 ottobre 2019 e il 17 gennaio 2020.

Finlandia - HTP-ARVOT 2020 - Concentrazioni notoriamente pericolose, 654/2020 Valori di limite di esposizione professionale 2020 Pubblicazioni del Ministero degli affari sociali e della salute 2020:24 Allegati 1, 2 e 3.

Francia - INRS ED 984 - Valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici in Francia Pubblicato nel 2016 dall'INRS Istituto nazionale di ricerca e sicurezza per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, aggiornato da: Decreto 2016-344, JORF N. 0119, e Decreto 2019-1487.

Francia – Decreto 2009-1570 – Decreto 2009-1570 del 15 dicembre 2009, relativo al controllo del rischio chimico sui luoghi di lavoro. Germania - TRGS 900 - Limiti di esposizione professionale, norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo

Germania - TRGS 903 - Limiti di soglia biologica (Valori-BGW), norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

Gibilterra – LN. 2018/131 - Normative Fabbriche (Controllo degli Agenti Chimici al Lavoro) 2003 LN. 2003/035, modificate da LN. 2008/035, LN. 2008/050, LN. 2012/021, LN. 2015/143, LN. 2018/181.

salute e sicurezza sul lavoro: Capitolo 424 come modificato da: Nota legale 353, 53, 198 e 57.

Paesi Bassi – OWCRLV – Regolamento sulle condizioni di lavoro sul lavoro, Valori limite per le sostanze nocive per la salute, Allegato XVIII, aggiornato dal 1º agosto 2020.

Norvegia - FOR-2020-04-060695 - Regolamento di azione e valori limite per gli agenti fisici e chimici nell'ambiente di lavoro e gli agenti biologici classificati, FOR-2011-12-06-1358, Aggiornato da: FOR-2020-04-06-695, FOR-2020-03-23-402 FOR-2018-12-20-2186, FOR-2018-08-21-1255, FOR-2017-12-20-2353.

Polonia – Dz. U. 2020 n. 61 - Regolamento del Ministro della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali del 12 giugno 2018 sulle più alte concentrazioni e intensità consentite di fattori dannosi per la salute nell'ambiente di lavoro Dz.U. 2018 n. 1286 del 12 giugno 2018, Allegato 1 - Elenco dei valori delle più alte concentrazioni chimiche ammissibili e dei fattori di polvere nocivi per la salute in ambiente di lavoro, modificato da: Dz. U. 2020 n. 61

Portogallo – Norma portoghese NP 1796:2014 – Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici. Tabella 1 – Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici (OEL), D.L. 35/2020.

Romania – Dec. gov. n. 1.218 – Decisione governativa n. 1.218 del 06/09/2006 sui requisiti minimi di salute e sicurezza per la protezione dei lavoratori dai rischi correlati all'esposizione ad agenti chimici, Allegato n. 1 Valori obbligatori del limite di esposizione professionale nazionale per agenti chimici. Modificato con delibera n. 157, 584, 359 e 1.

Slovacchia – Decreto gov. 33/2018 – Decreto gov. della Repubblica Slovacca 33/2018 del 17 gennaio 2018 che modifica il Decreto governativo della Repubblica Slovacca 355/2006 sulla tutela della salute dei dipendenti quando si lavora con agenti chimici

Slovenia - N. 79/19 - Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene. Allegato III – Classificazione e livelli di legame di sostanze cancerogene o mutagene per l'esposizione professionale. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 101/2005. Modificato da 38/15, 79/19. Normativa per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze chimiche sul luogo di lavoro. Repubblica di Slovenia, n. 100/2001. Allegato I – Elenco dei valori limite di esposizione professionale vincolante. Modificato da 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19

Spagna – AFS 2018:1 – ISTITUTO NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA AL LAVORO. Limiti di esposizione professionale per gli agenti chimici in Spagna. Tabelle 1 e 3. Ultima edizione feb. 2019 **Svezia - AFS 2018:1** - Statuto dell'Autorità dell'ambiente di lavoro svedese, AFS 2018:1

L'Ordinanza dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro e orientamenti generali sui valori igienici limite

Svizzera – OLVSNAIF – Valori limite occupazionale 2020 Fondo assicurativo nazionale svizzero contro gli incidenti. Elenco dei valori limite biologici (BAT-Werte) ed Elenco dei valori MAK.

Le informazioni fornite in questa scheda di dati di sicurezza (SDS) sono state preparate basandosi su dati che si ritengono accurati al tempo di rilascio di questa SDS. NEL LIMITE MASSIMO PERMESSO DALLA LEGGE, NUSIL TECHNOLOGY LLC E LE AZIENDE SUE AFFILIATE ("NUSIL") ESCLUDONO ESPRESSAMENTE QUALSIASI RESPONSABILITÀ SU DICHIARAZIONI E GARANZIE RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, PER QUANTO ATTENGA AD ACCURATEZZA, COMPLETEZZA, IDONEITÀ DI SCOPO O UTILIZZO, COMMERCIABILITÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONI, PRESTAZIONI, SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E STABILITÀ. La SDS è intesa come guida a un appropriato uso, manipolazione, conservazione e smaltimento del prodotto a cui si riferisce per un

08/05/2023 IT (Italiano) 14/15

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

personale appositamente qualificato e non è intesa come completa. Gli utenti dei prodotti NuSil sono avvisati di eseguire i propri test ed esercitare il proprio giudizio nel determinare sicurezza, compatibilità e appropriato uso, manipolazione, conservazione e smaltimento di ogni prodotto e combinazione di prodotti per i loro scopi e usi. NEL LIMITE MASSIMO PERMESSO DALLA LEGGE, NUSIL ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI NUSIL; L'ACQUIRENTE CONCORDA CHE IN NESSUNA CIRCOSTANZA NUSIL SARÀ RITENUTA RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEQUENZIALI DI ALCUN TIPO O GENERE, INCLUSI MA NON LIMITATI A PERDITA DI PROFITTI, LESIONE DELLA REPUTAZIONE, RICHIAMO DEL PRODOTTO O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ.

SDS Nusil UE GHS (2020/878)

08/05/2023 IT (Italiano) 15/15